



26 aprile 2017 | Marco Mariotti

SULLA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DI UNO STABILIMENTO BALNEARE E DEL MANUTENTORE DI UN VIDEOGIOCO PER LA MORTE DI UNA BAMBINA RIMASTA FOLGORATA

Nota a Cass., sez. IV, sent. 15 novembre 2016 (dep. 15 dicembre 2016), n. 53326, Pres. Blaiotta, Rel. Pezzella

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato".

1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle **omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto**; è necessario tenere conto dell'*esistenza di alcuni obblighi*, ma anche della *percezione* dei soggetti coinvolti *della necessità di intervenire*, della *possibilità* di mettere in atto un *comportamento alternativo lecito*, nonché della possibilità che essi ripongano un *legittimo affidamento* nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune **espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità** sembrano nascondere una **ricostruzione imprecisa** delle posizioni di garanzia, con il rischio di affermare una responsabilità senza che sia chiaro – o, almeno, non chiaramente espresso – il suo fondamento in termini di tipicità e di colpevolezza. La sentenza in commento è un esempio di questo fenomeno.

2. Davvero drammatici e tristi i **fatti** che hanno dato origine alla vicenda oggetto della sentenza che può leggersi in allegato: una **bambina di quattro anni**, mentre gioca con un **videogioco** nei locali di uno stabilimento balneare, rimane **folgorata**, morendo sul colpo. Le indagini accertano che il **cavo di messa a terra** interno al macchinario è stato **reciso** durante un precedente intervento di manutenzione *“per superare un difetto di funzionamento”*^[1]; inoltre, l'**interruttore differenziale salvavita** dell'impianto elettrico non ha rilevato l'anomala tensione né interrotto il contatto, perché non era sufficientemente sensibile. Un **parente** della piccola, nel tentativo di soccorrerla, è anch'egli percorso da una forte scarica, riportando una **riduzione della sensibilità** agli arti.

Per tali fatti vengono chiamati a rispondere di **omicidio colposo e lesioni colpose** sia **F., titolare dello stabilimento balneare** in cui si trovava il videogioco, sia **G., proprietario del macchinario**, titolare della ditta M.G. che l'aveva consegnato all'esercente, e gestore di fatto della ditta R.G., cui era delegata la **manutenzione**. Dopo la condanna in primo grado, confermata dalla Corte d'Appello, i due imputati **ricorrono per cassazione** con motivi incentrati principalmente sul concorso di cause e sull'inesistenza di posizioni di garanzia, nonché sull'inapplicabilità nei loro confronti dell'aggravante per la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. I giudici di legittimità dichiarano infondate tutte le censure.

3. La Corte affronta innanzitutto il **problema della causalità**, rigettando il motivo di ricorso incentrato sul concorso di cause. Il fornitore del videogioco (G.) obietta che la presenza di un interruttore differenziale adeguato avrebbe scongiurato la morte, causando solo danni reversibili alla piccola; pertanto *“nel caso di specie non doveva applicarsi il principio di equivalenza delle cause”*^[2]. La Cassazione afferma invece che **la recisione del cavo di messa a terra e l'inadeguatezza del differenziale sono cause concorrenti: hanno infatti contribuito entrambe a determinare l'evento concreto, ma nessuna esclude l'altra**. Il ricorrente ha ragione nel sostenere che un salvavita più sensibile avrebbe impedito l'evento, ma ciò non implica che la presenza di un differenziale inadeguato abbia da sola causato la folgorazione, escludendo quindi la rilevanza dell'altra causa (la recisione del cavo di messa a terra): *“non può dunque essere considerata causa sopravvenuta (o, il che dal punto di vista eziologico, è lo stesso: causa preesistente) quella che abbia cagionato il suo evento in sinergia con la condotta dell'imputato. Infatti, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe realizzato”*^[3]. **Il principio di equivalenza** è solitamente riferito alle ipotesi commissive, ma **può essere applicato anche alle omissioni**, proprio perché riguarda l'accertamento di ciò che è accaduto in concreto (la *causalità reale*), passaggio obbligato prima di compiere l'operazione di “aggiunta mentale” della condotta omessa per verificarne l'efficacia. Pertanto, sembra del tutto giustificata la condanna dei due correi alla **medesima pena**, almeno per quanto riguarda la *“quantità di contributo causale in un concorso di persone”*^[4], che è uno degli elementi, ascrivibili alle “modalità dell'azione” in base a cui il giudice deve commisurare la pena ex art. 133 c.p. (salva, naturalmente, la considerazione di altri criteri, tra cui la valutazione sulla diversa colpevolezza degli imputati).

4. Veniamo però al tema centrale della sentenza: **l'individuazione delle posizioni di garanzia**. Entrambi i **ricorrenti lamentano di essere stati chiamati a rispondere, per così dire, in via indiretta**, per non aver controllato l'operato altrui, e segnalano che la sentenza di appello avrebbe erroneamente attribuito loro obblighi di impedimento degli eventi lesivi verificatisi. Si tratta di una questione dirimente, visto il carattere normativo^[5] dei reati omissivi impropri, in cui il *non facere* assume rilevanza penale solo quando l'azione e l'impedimento di un evento sono imposti dalla legge o da un contratto^[6]. La risposta della Cassazione **non brilla per chiarezza, lasciando al lettore l'onere di ricostruire il fondamento della responsabilità omissiva**.

Per quanto riguarda **F.**, titolare dello stabilimento balneare in cui si trovava il videogioco, i giudici di legittimità accennano brevemente al mancato controllo del macchinario, presupponendo un obbligo di verifica delle apparecchiature che vengono messe a disposizione dei clienti. Sottolineano poi che mancano i certificati necessari ad attestare la conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente. Poiché la Corte non cita le norme a fondamento della posizione di garanzia che graverebbe sulla ricorrente, **non è chiaro se le venga mosso il rimprovero di non aver controllato il videogioco, di non aver adeguato l'impianto elettrico dello stabilimento o entrambi**. Neppure vengono riportate le conclusioni delle sentenze di merito su questo punto, e resta il dubbio che non siano più eloquenti.

Vediamo quali possono essere le **norme rilevanti**. Circa l'**impianto elettrico**, l'art. 7, comma 2 l. 5 marzo 1990, n. 46 (citato dalla ricorrente) richiedeva genericamente la dotazione di un interruttore differenziale "*ad alta sensibilità*"; l'art. 5, comma 6 del regolamento di attuazione (d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447) precisava che era necessario "*il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi*". Dopo l'abrogazione di questi testi normativi^[7], la materia è oggi regolata dal d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, che contiene qualche indicazione in più, laddove afferma (art. 8) che "*il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate*". Dal testo della sentenza non è tuttavia chiaro quando i fatti sono avvenuti, e conseguentemente quale sia la normativa applicabile.

I giudici potrebbero aver fondato la posizione di garanzia sulla **citata normativa tecnica**, in conformità ad alcuni precedenti giurisprudenziali che sembrano legare la responsabilità all'aver costruito^[8] o certificato^[9] l'impianto. Peraltro, anche laddove il gestore non abbia contravenuto a specifici obblighi dettati dai regolamenti tecnici, la giurisprudenza afferma un profilo di colpa generica: il generale dovere di prudenza impone infatti al gestore l'adozione delle cautele necessarie a fronteggiare il pericolo che si presenta nei singoli casi concreti^[10].

In alternativa, la Cassazione potrebbe aver fatto riferimento a **norme civilistiche**, sulla scorta di una giurisprudenza che descrive il rapporto tra il proprietario di un immobile o il gestore di una struttura e le fonti di pericolo in essa presenti (non solo per l'impianto elettrico difettoso). Alcune pronunce richiamano l'**art. 2051 c.c.** ("*ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*"), precisando che non si tratta di un rinvio alla distribuzione degli oneri probatori operante solo in ambito civile, ma solo "*alla particolare pregnanza dei doveri cautelari incombenti sul custode, in ragione della sua vicinità alla cosa custodita e delle informazioni di cui lo stesso ragionevolmente dispone sulle circostanze concrete in cui ne avviene l'uso*"^[11]; il rapporto di pertinenza con la cosa pericolosa, infatti, impone una valutazione particolarmente accurata dell'osservanza delle regole di comune prudenza da parte del custode^[12], tanto più se lo spazio viene aperto al pubblico^[13].

Inoltre, nel caso di **attività sportive e ricreative**, diversi precedenti hanno attribuito al titolare della società cui è affidata la gestione di impianti ed attrezzature l'obbligo di proteggere l'incolumità degli utenti, anche se partecipano a titolo gratuito. La fonte è stata individuata ancora nell'**art. 2051 c.c.**^[14] o nell'**art. 2050 c.c.** (*responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*) per i rischi fisiologicamente connessi all'esercizio dell'attività sportiva^[15]. In altri casi, sono state citate entrambe le norme, insieme al principio del **neminem laedere**^[16]. Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 2050 al nostro caso, è utile ricordare che sono considerate attività pericolose non sono soltanto quelle esplicitamente definite tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per loro natura o per le modalità con cui vengono esercitate, comportano l'alta probabilità che si verifichi un danno^[17].

Basandoci sulla citata giurisprudenza, al netto di una possibile *culpa in eligendo* dell'impresa a cui era stata affidata la realizzazione dell'impianto, sembra dunque **possibile affermare la responsabilità della ricorrente F.** per non aver controllato che il differenziale fosse sufficientemente sensibile a rilevare l'eventuale malf funzionamento del videogioco. Anche in questo caso, tuttavia, **resta un dubbio: quali competenze specifiche** possono essere richieste a chi gestisce uno stabilimento balneare per valutare l'adeguatezza di un impianto elettrico?

5. Assai più problematico sembra invece affermare la **colpevolezza di F. per i difetti nella manutenzione dell'apparecchio**, di cui la ricorrente è **soltanto utilizzatrice**, non proprietaria né addetta alla manutenzione. **Anche ipotizzando una posizione di garanzia a suo carico per proteggere i clienti** (che potrebbe essere ricondotta al c.d. codice del consumo^[18], ad altra normativa di settore, o ai principi civilistici già menzionati), **questa dovrebbe trovare un limite nel legittimo affidamento che la titolare riponeva nella corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione da parte del coimputato G.** Se infatti il cavo di messa a terra che era stato reciso si trovava all'interno dell'apparecchio, la F. non aveva alcuna possibilità di accorgersi di un potenziale rischio: non si può certo pretendere che il gestore di uno stabilimento balneare ogni giorno apra gli involucri dei diversi videogiocini e controlli l'integrità dei cavi. Eppure – non lo nascondiamo – una simile **opinione** rischia di essere **minoritaria**: diverse sentenze tendono a ritenere sussistente la posizione di garanzia del titolare di una struttura sportiva o ricreativa indipendentemente dalla mancata contezza di un difetto^[19], oppure estendono gli obblighi di protezione anche a soggetti che in via di fatto assumono la gestione del rischio in concreto^[20], o, ancora, ritengono incompatibili l'affidamento con l'esistenza di una posizione di garanzia^[21]. Riteniamo, tuttavia, che sia necessario **tracciare un confine, per non scivolare lungo la china pericolosa di una responsabilità oggettiva mascherata**. A questo proposito, va segnalato che alcune pronunce riconoscono che gli obblighi in materia di sicurezza che gravano sul proprietario non si trasmettono ad un soggetto terzo in ragione del semplice possesso della cosa, o del suo essere utilizzatore^[22].

6. Per quanto riguarda la posizione del G., la Cassazione si mostra sicura della sua responsabilità, ed utilizza un'espressione ellittica: poiché i giudizi di merito hanno accertato che il cavo è stato reciso in sede di manutenzione del videogioco "*o è stato direttamente lui a compiere tale operazione o comunque non se n'è accorto, così come non si è accorto del differenziale, il cosiddetto "salvavita" tarato malamente*"^[23]. Nel capo d'imputazione si rimprovera al G. una condotta omissiva, ma il **testo della pronuncia sembra confondere i piani dell'azione e dell'omissione**. Successivamente, tuttavia, l'impianto argomentativo della sentenza si incentra sulla condotta omissiva. Viene infatti spiegata la **posizione di garanzia fondata sulla triplice qualifica di proprietario**^[24], **installatore**^[25] e **manutentore**^[26] del videogioco, che avrebbe dovuto consegnare un macchinario in regola ed assicurarsi che rimanesse tale. In questo caso, i **dubbi** non riguardano l'esistenza degli obblighi, ma **la situazione fattuale che ne costituisce l'occasione**. Infatti, la motivazione della decisione è corretta se, e solo se, è accertato che il cavo è stato reciso durante un intervento di manutenzione effettuato dal G. o da un suo addetto, circostanza che la Corte di legittimità enuncia ma non spiega. Differentemente, se fossero stati altri a recidere il cavo, non è chiaro cosa avrebbe dovuto fare l'imputato: recarsi ogni mattina, ogni ora, ogni momento a verificare il corretto funzionamento dell'impianto di messa a terra?

7. Vi è però un altro aspetto nella determinazione degli obblighi cui sono tenuti gli imputati che ha pesanti conseguenze in tema di tipicità e di commisurazione della pena: la Cassazione, infatti, conferma la decisione delle corti di merito di **applicare ad entrambi i ricorrenti l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 c.p. (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)**. Parte della giurisprudenza ha ritenuto che l'aggravante possa ricorrere *“anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività”*[27]; tale conclusione si applica pertanto al lavoratore che non svolge le mansioni a cui è solitamente destinato[28], ai dipendenti di imprese a cui sono appaltate alcune mansioni[29], ai lavoratori occasionali[30]. Unico limite, pertanto, è che la presenza del danneggiato nel luogo e nel momento dell'infortunio *“non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante”*[31], mentre non basterebbe una semplice condotta imprudente del danneggiato ad escludere la responsabilità del datore[32].

Vi è poi un **indirizzo interpretativo ancora più estremo**, secondo cui **le normative** dettate in tema di sicurezza sul lavoro non hanno come beneficiari esclusivamente i lavoratori o i soggetti loro equiparati, ma al contrario **definiscono da un punto di vista oggettivo per quali attività devono essere rispettate determinate regole, indipendentemente dai soggetti protetti**. Pertanto, sarà sufficiente il nesso causale tra la violazione di tali norme e l'evento lesivo per ricadere in questo ambito[33] e, conseguentemente, *“una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali”*[34]. La Cassazione ha avuto occasione di precisare che è sufficiente che l'evento lesivo sia riconducibile alla mancata osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni da parte del datore di lavoro o di chiunque cooperi all'esito infausto: infatti, l'art. 590 c.p. *“fa generico riferimento a fatti 'commessi con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro', senza limitarne l'applicazione ai soggetti che rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti. Tale norma non è per nulla collegata alla qualità del soggetto che riporta le lesioni, bensì all'esposizione a rischio di quanti, dipendenti o no, si trovino legittimamente a frequentare un luogo ove si svolge attività lavorativa”*[35]. Questo principio è stato applicato anche nel caso delle lesioni subite dai clienti di impianti sportivi e ricreativi[36], salvo che siano presenti sul posto abusivamente[37]. In altre parole, l'aggravante **si applica anche se a farsi male è un cliente, purché si trovi in un luogo di lavoro, e la violazione sia riconducibile alla normativa antinfortunistica**. Secondo la giurisprudenza, luogo di lavoro è ogni spazio che ospiti una postazione di lavoro o sia accessibile al lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni; non però il luogo dove egli, come un terzo, si trovi per caso a transitare, senza collegamento alcuno con lo svolgimento dei propri compiti[38]. Nel nostro caso, poiché sia chi puliva sia chi manteneva il videogioco operava nello stesso spazio dove la bambina è rimasta folgorata, lo stabilimento balneare può essere considerato luogo di lavoro.

A nostro parere, l'**orientamento fortemente maggioritario** della Cassazione (sono pochissime le sentenze in senso contrario[39]) **rischia di sottovalutare uno dei c.d. nessi tra la colpa e l'evento: l'evento che si voleva evitare deve rientrare nell'ambito di rischio che il precetto voleva contenere o neutralizzare**. Ovviamente, questo non significa che possa essere tollerato da parte degli utilizzatori di un videogioco il rischio di restare fulminati, ma soltanto che non è corretto applicare l'aggravante contestata. Ancora una volta, quello che interessa sottolineare è un certo disordine nell'individuazione delle posizioni di garanzia e dei rischi che le stesse mirano ad evitare.

Inoltre, va da sé che nel caso si ritenga corretta l'applicazione dell'aggravante, ciò significa che gli imputati hanno disatteso i loro doveri cautelari in quanto datori di lavoro: il G. nei confronti dei suoi assistenti manutentori e la F. nei confronti delle persone incaricate della pulizia dell'apparecchio. In altre parole, applicando la normativa sulla sicurezza in ambito lavorativo, non mancano certo le norme che contengono prescrizioni specifiche, oltre al generale principio secondo cui il datore, ex art. 2087 c.c., deve tutelare *“l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*[40]. Peraltro, per quanto concerne la responsabilità di F., va precisato che la giurisprudenza obbliga il datore a garantire la sicurezza dei macchinari a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del fabbricante o del fornitore: anche in questo caso, sembra irrilevante il principio di affidamento[41].

8. A parere di chi scrive, la **formulazione del capo d'imputazione conferma queste incertezze**. Sono infatti menzionate **sia la clausola di equivalenza nei reati omissivi impropri (art. 40, comma 2 c.p.), sia la cooperazione colposa (art. 113 c.p.)**. Quest'ultima, al pari di altri istituti concorsuali, svolge **due funzioni** differenti: quella **incriminatrice**, che conferisce rilevanza anche ai comportamenti atipici di coloro che partecipano soltanto alla commissione del reato, e quella **di disciplina**, tesa a misurare la pena dei singoli concorrenti, applicando le circostanze proprie della disciplina concorsuale (artt. 111, 112, comma 1, n. 3 e n. 4, 114 c.p.)[42], oltre alle regole sulla comunicabilità delle altre circostanze e delle diverse cause di esclusione della pena di cui agli artt. 118 e 119 c.p.[43]; discussa è invece l'applicabilità dell'art. 117 c.p. in materia di mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti[44]. Nel caso dei **reati omissivi impropri, la cooperazione colposa può svolgere una funzione di estensione dell'incriminazione verso chi non riveste alcuna posizione di garanzia**, eppure coopera con la condotta del garante (per esempio, convincendolo a sottovalutare un segnale di pericolo, o impedendogli materialmente di intervenire)[45]. Tuttavia, **se ogni soggetto è destinatario di determinati obblighi e di una posizione di garanzia, la sua partecipazione è già tipica ai sensi della clausola di equivalenza** di cui all'art. 40, comma 2 c.p., e dunque l'art. 113 può avere esclusivamente una funzione di disciplina, *almeno nel caso dei reati causalmente orientati*, dove il comportamento omissivo non viene ulteriormente descritto dalla fattispecie[46].

Nel caso di specie, **la motivazione fa riferimento ad obblighi che gravano su ciascun soggetto separatamente**: la Corte ricorda infatti *“come siano state la negligenza, l'interesse e l'imprudenza di entrambi gli odierni ricorrenti a contribuire parimenti – e da qui la coerente decisione di riservare loro il medesimo trattamento sanzionatorio – al verificarsi dell'evento mortale, in quanto, ognuno per il suo ambito, non ha ottemperato all'obbligo di impedire che le macchine e i loro impianti elettrici costituissero una fonte di pericolo per gli utenti”*[47]. Non solo: in questa pronuncia **il 113 non sembra svolgere neppure alcuna funzione di disciplina**, ed inoltre la Corte **parla esplicitamente di “cause colpose indipendenti”**[48], concetto ritenuto da gran parte della dottrina incompatibile con la cooperazione colposa (il *discrimen* tra i due sarebbe infatti l'elemento della consapevolezza soggettiva dell'interazione con un altro soggetto, che è stato variamente interpretato)[49]. Se fossero più chiare le singole posizioni di garanzia, risulterebbe evidente l'inutilità di nominare la cooperazione colposa... o si tratta di una citazione utile a colmare un'eventuale *deficit* di tipicità?

9. In conclusione, ci sembra evidente una certa **confusione nella struttura logico-giuridica** della pronuncia. Si tratta dell'ennesimo esempio – allo stesso tempo – della **difficoltà** e della **necessità** di individuare correttamente le problematiche legate alle posizioni di garanzia per bilanciare in modo corretto la distribuzione delle responsabilità laddove più di un soggetto sia chiamato a rispondere di un medesimo rischio, e per costruire su questa base l'analisi dei singoli profili di colpevolezza.

[1] Sentenza in commento, p. 8, dove sono richiamate le conclusioni dei consulenti tecnici intervenuti nei giudizi di merito.

[2] Sentenza in commento, p. 7.

[3] Cass. pen., sez. V, sent. 13 febbraio 2002, dep. 6 aprile 2002, n. 13114, in *Dejure*. Non possono essere considerate autonome le cause che hanno causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato e, quindi, non sono assolutamente svincolate da quest'ultima (Cass. pen., sez. IV, sent. 7 luglio 2005, dep. 6 ottobre 2005, n. 36338, in *Dejure*).

[4] L. Goisis, Sub art. 133, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini, G.L. Gatta, IV ed., Milano, Ipsoa, 2015, vol. I, p. 1988. Peraltro, la giurisprudenza ritiene che il giudice sia obbligato a quantificare percentualmente l'apporto dei diversi fattori causali solo quando è chiamato ad una statuizione civilistica e vi sia il concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. pen., sez. IV, sent. 17 marzo 2005, n. 20580, in *Leggi d'Italia*; Cass. pen., sez. IV, sent. 6 maggio 2009, n. 26663, in *Dejure*).

[5] Cfr. sul punto F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, Cedam, 2015, pp. 129-130; 135.

[6] Per l'individuazione del dovere giuridico di agire come elemento della tipicità, cfr. G. Flandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, Zanichelli, p. 625. Secondo questa ricostruzione, tale indagine deve addirittura precedere quella sulla causalità (*Ivi*, pp. 631, 632), ma non conosciamo l'iter seguito dalle pronunce di merito ed è vero che in sede di legittimità i giudici sono più liberi di scegliere in che ordine rispondere alle doglianze.

[7] La disposizione della l. 46/1990, prima trasfusa nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stata successivamente abrogata, dall'art. 3 d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con modif., in l. 26 febbraio 2007, n. 17. Con la medesima disposizione è stato abrogato anche il d.P.R. 447/1991.

[8] Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 6 ottobre 2016, dep. 31 ottobre 2016, n. 45782, in *Dejure* (il fatto che il proprietario dell'immobile non abbia personalmente realizzato l'impianto non esclude la sua responsabilità, avendo egli fatto realizzare ad altri un impianto completamente abusivo). Molte sono poi le pronunce che affermano la responsabilità *civilistica ex art. 2051 c.c.* del proprietario in caso di difetto dell'impianto elettrico, ad es: Cass. civ., sez. III, sent. 26 gennaio 2015, dep. 16 aprile 2015, n. 7699, in *Dejure*.

[9] Cass. pen., sez. IV, sent. 8 ottobre 2013, dep. 19 febbraio 2014, n. 7949, in *Dejure*, in cui è stato ritenuto responsabile colui che presenti una richiesta di licenza, attestando, anche mediante la relazione tecnica allegata, la conformità alle regole di sicurezza degli impianti.

[10] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 dicembre 1999, dep. 1° febbraio 2000, n. 1170, in *Dejure* (i gestori di un kartodromo erano stati condannati per aver fornito ad una cliente un casco senza visiera, rientrando nei limiti regolamentari, che tuttavia non aveva impedito che il pietrisco sparso sulla pista la colpisse negli occhi facendola sbandare e portandola ad incidentarsi).

[11] Cass. pen., sez. IV, sent. 31 gennaio 2008, dep. 3 aprile 2008, n. 13943, in *Leggi d'Italia*.

[12] Nello stesso senso, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 30 settembre 2008, dep. 28 ottobre 2008, n. 40243, in *Leggi d'Italia*. Cfr. inoltre, proprio per un caso simile a quello in commento, in cui la vittima era rimasta fulminata dai cavi elettrici scoperti posti su un muro dell'edificio, Cass. pen., sent. 31 ottobre 1998, in *Riv. pen.*, 1989, p. 864. Casi analoghi sono poi quelli concernenti la responsabilità per l'annegamento di una vittima in una vasca di irrigazione priva di qualsiasi protezione posta in un fondo a cui chiunque aveva accesso (Cass. pen., sent. 9 ottobre 1985, in *Cass. pen.*, 1987, p. 913), per la caduta all'interno di un pozzo che non era stato recintato (Cass. pen., sent. 23 marzo 1982, in *Riv. pen.*, 1983, p. 532), per il decesso di un bambino travolto da una tubatura collocata senza protezioni su un terreno scosceso (Cass. pen., sent. 15 dicembre 1988, in *Riv. pen.*, 1988, p. 1184).

[13] Cass. pen., sent. 22 ottobre 2002, in *Riv. pen.*, 2003, p. 312. Si trattava del responsabile di un'area agricola all'interno della quale era stata ricavato un campo di calcio; il danno era stato provocato da una gru, non funzionante ma non smontata correttamente; alcuni componenti meccanici erano rimasti senza protezioni, ed erano stati giudicati di per sé pericolosi.

[14] Cass. pen., sez. IV, sent. 24 gennaio 2006, dep. 18 maggio 2006, n. 16998, in *Dejure*; Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2003, n. 34620, in *Riv. pen.*, 2003, p. 959 (vengono condannati per omicidio colposo i gestori di una pista di *go-kart* per aver consentito l'uso della stessa ad un minorenne, poi volato fuori pista e schiantatosi contro un ostacolo fisso).

[15] Cass. pen., sez. IV, sent. 22 ottobre 2004, dep. 2 febbraio 2005, n. 3446, in *Dejure* (il titolare di una società che organizza *rafting* viene condannato per aver autorizzato un gruppo ad iniziare l'attività nonostante la loro inesperienza e la fortissima corrente).

[16] Cass. pen., sez. IV, sent. 21 aprile 2015, dep. 26 maggio 2015, n. 22037, in *Dejure* (responsabilità per il titolare di una squadra di calcio delle lesioni patite da un giocatore che al termine di un'azione di gioco si era scontrato contro le barriere poste ad una distanza non regolamentare dal bordo del campo); Cass. pen., sez. IV, sent. 20 settembre 2011, dep. 16 maggio 2012, n. 18798, in *Dejure* (ancora relativa al gioco del calcio); Cass. pen., sez. IV sent. 10 novembre 2005, dep. 31 marzo 2005, n. 11361, in *Dejure* (l'amministratore delegato di un autodromo viene condannato per non aver protetto adeguatamente un muro contro cui si è schiantato un cliente).

[17] Per questa definizione riassuntiva, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 11 luglio 2007, n. 39619, in *Dejure*, che distingue tra attività sciistica in sé ed attività di gestione delle piste da sci, e cita ulteriori precedenti in materia.

[18] Si tratta del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che ha sostituito numerosi altri testi che regolavano questa materia (elencati all'art. 146 dello stesso). Ne ricordiamo, in particolare, gli articoli 2, in cui si afferma che la salute e la sicurezza dei prodotti sono diritti fondamentali dei consumatori, e 104, comma 6, secondo cui "il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri".

[19] Cass. pen., sent. 1° luglio 2008, dep. 3 dicembre 2008, n. 45006, in *Dejure* (il legale rappresentante della società che gestisce un complesso turistico viene condannato perché in una delle piscine all'interno di questo era affogato un ragazzo, a causa della mancata manutenzione che aveva lasciato non protetti dei filtri pericolosi, e per la mancata predisposizione di un servizio di vigilanza continuativo).

[20] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 ottobre 2016, dep. 17 novembre 2015, n. 48793, in *Dejure*; Cass. pen., sez. IV, sent. 8 ottobre 2013, dep. 19 febbraio 2014, n. 7949, in *Leggi d'Italia*.

[21] Cfr., a titolo di esempio, Cass. pen., sez. IV, sent. 22 ottobre 2008, dep. 10 dicembre 2008, n. 45698, in *Dejure*. Sul principio di affidamento, cfr. per tutti, M. Mantovani, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, Giuffrè, 1997.

- [22] Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 24 maggio 2012, dep. 14 agosto 2012, n. 32742, in *Dejure*: la Corte di legittimità esclude che gli obblighi di manutenzione e verifica dell'impianto elettrico di una casa che gravano originariamente sul proprietario possano trasferirsi agli utilizzatori esclusivi in ragione del loro rapporto con la cosa. Sembra confermare tale orientamento Cass. pen., sez. IV, sent. 25 gennaio 2016, dep. 3 marzo 2016, n. 8882, in *Leggi d'Italia*, in cui viene esclusa la responsabilità per la folgorazione di una bambina del proprietario che ha consegnato un immobile con l'impianto in regola all'utilizzatore, il quale aveva poi effettuato delle modifiche. Cfr. anche Cass. pen., sez. VI, sent. 4 maggio 2011, dep. 10 novembre 2011, n. 40897, in *Leggi d'Italia*, che esclude la responsabilità del chirurgo che installa una valvola cardiaca munita della necessaria certificazione il cui successivo malfunzionamento, dovuto ad un difetto non riscontrabile, determina la morte del paziente. *Mutatis mutandis*, per un caso di intossicazione alimentare, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 16 gennaio 2007, dep. 23 febbraio 2007, n. 7692, in *Leggi d'Italia*.
- [23] Sentenza in commento, p. 8.
- [24] Riteniamo che i principi di diritto espressi nelle sentenze già citate con riferimento agli artt. 2050 e 2051 c.c. possano trovare applicazione anche in questo caso.
- [25] Sul punto, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 7 giugno 2011, dep. 13 dicembre 2011, n. 46024, in *Dejure*; Cass. pen., sez. IV, sent. 13 giugno 2007, dep. 6 settembre 2007, n. 34115, in *Leggi d'Italia* (difetto di uno scaldabagno).
- [26] Cass. pen., sez. IV, sent. 30 settembre 2008, dep. 28 ottobre 2008, n. 40243, in *Leggi d'Italia*; Cass. pen., sez. IV, sent. 28 aprile 2008, deo. 29 novembre 2005, n. 43078, in *Leggi d'Italia*.
- [27] Cass. pen., sez. IV, sent. 7 febbraio 2008, dep. 11 marzo 2008, n. 10842, in *Cass. Pen.*, 2009, fasc. 1, p. 201.
- [28] Cass. pen., sez. IV, sent. 8 novembre 2005, n. 14175, in *Dejure*.
- [29] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 novembre 2014, dep. 9 febbraio 2015, n. 5857, in *Leggi d'Italia*.
- [30] Cass. pen., sez. IV, sent. 7 novembre 2001, dep. 27 febbraio 2002, n. 7726, in *Dejure*.
- [31] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 aprile 2012, n. 23147, in *Dejure*; Cass. pen., sez. IV, sent. 18 gennaio 2007, dep. 15 febbraio 2007, n. 6348, in *Dejure* (viene condannato il responsabile per la sicurezza dell'ente che gestisce un bacino artificiale per la morte di due soggetti che, non dipendenti della società, erano autorizzati ad attingere acqua in base ad un contratto di fornitura).
- [32] Cass. pen., sez. IV, sent. 12 maggio 2016, dep. 14 settembre 2017, n. 38200, in *Dejure*, che tratta il caso di un vicino di casa che, entrato col consenso del proprietario in un appartamento in ristrutturazione, aveva imprudentemente seguito un percorso diverso da quello che gli era stato indicato ed era caduto in una botola priva di protezioni.
- [33] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 giugno 2014, dep. 15 ottobre 2014, n. 43168, in *Dejure*; Cass. pen., sez. IV, sent. 10 novembre 2005, dep. 20 gennaio 2006, n. 2383, in *Leggi d'Italia*.
- [34] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 giugno 2010, dep. 4 novembre 2010, n. 38991, in *Dejure*.
- [35] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 novembre 2005, n. 11360, in *Dejure*.
- [36] Cass. pen., sez. IV, sent. 27 novembre 2013, n. 2343, in *Dejure* (una cliente di un kartodromo indossava una sciarpa che si era impigliata negli ingranaggi del prototipo, provocandone il soffocamento; i gestori vengono condannati per l'omessa segnalazione dell'obbligo di indossare un abbigliamento adeguato).
- [37] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 novembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, n. 3371, in *Dejure*.
- [38] Cass. pen., sez. IV, sent. 9 settembre 2015, dep. 9 ottobre 2015, n. 40721, in *Dejure*; Cass. pen., sez. IV, sent. 27 novembre 2013, dep. 20 gennaio 2014, n. 2343, in *Dejure*; Cass. pen., sez. IV, sent. 19 maggio 2011, dep. 19 luglio 2011, n. 28780, in *Leggi d'Italia*. La giurisprudenza non ha avuto difficoltà a qualificare come luoghi di lavoro anche ambienti destinati ad attività ludiche e ricreative (Cass. pen., sez. IV, sent. 27 novembre 2013, n. 2343, cit., relativa al kartodromo; Cass. pen., sez. III, sent. 4 luglio 2012, dep. 31 agosto 2012, n. 33567, in *Leggi d'Italia*, relativa ad un locale di ristorazione).
- [39] Cass. pen., sez. I, sent. 22 maggio 2013, dep. 13 giugno 2013, n. 26087, in *Dejure*.
- [40] Secondo la giurisprudenza, anche ai fini dell'applicazione dell'aggravante, "non occorre la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore" (Cass. pen., sez. IV, sent. 14 aprile 2010, dep. 17 maggio 2010, n. 18628, in *Dejure*).
- [41] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 dicembre 2007, n. 6280, in *Cass. Pen.*, 2008, fasc. 11, p. 4317, citata anche nella sentenza in commento; Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 2022, n. 31467, *ivi*, 2003, p. 2028; Cass. pen., sez. fer., sent. 26 agosto 2008, dep. 5 dicembre 2008, n. 45335, in *Dejure*.
- [42] Queste sarebbero le circostanze concorsuali applicabili, secondo l'opinione maggioritaria della dottrina (F. Albergiani, *I reati di agevolazione colposa*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 194; G. Marinucci, E. Dolcini, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 477; G. Grasso, *Sub art. 113*, in *Commentario sistematico del codice penale*, diretto da M. Romano, G. Grasso, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 243; P. Severino di Benedetto, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 149).
- [43] P. Severino di Benedetto, *op. ult. cit.*, p. 156; G. Grasso, *op. ult. cit.*, p. 243.
- [44] G. Grasso, *op. loc. ult. cit.*
- [45] Cfr. sul punto F. Albergiani, *op. cit.*, p. 183; G. Grasso, *op. ult. cit.*, p. 221. L. Risicato, *La partecipazione mediante omissione a reato commissivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1267. Viene sottolineato che la stessa posizione di garanzia può essere intesa come una qualifica, non difformemente da quanto avviene nei reati propri. Altri autori hanno espresso sul punto la preoccupazione che questa estensione possa cadere in contraddizione con il carattere tendenzialmente eccezionale dei reati omissivi impropri (cfr. G. Insolera, *Concorso di persone nel reato*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. II, 1988, p. 437).
- [46] Cfr. S. Corbetta, *Sub art. 113*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini, G. Gatta, Milano, Ipsoa, 2015, p. 1816; P. Severino di Benedetto, *op. ult. cit.*, p. 199.
- [47] Sentenza in commento, pag. 9.
- [48] *Ibidem*.
- [49] In questa sede non possiamo che rinviare al copioso dibattito: cfr. S. Corbetta, *op. cit.*, pp. 1811 ss. e gli autori *ivi* citati; un interessante recente contributo di sintesi è quello di M. Zincani, *La cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell'art. 113 c.p. nei reati a forma libera*, in *Cass. pen.*, 2014, fasc. 1, pp. 163 ss.



53326 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/11/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Dott. CARLA MENICHETTI

Dott. PASQUALE GIANNITI

Dott. VINCENZO PEZZELLA

Dott. DANIELE CENCI

SENTENZA
- Presidente - N. 2256/2016
- Consigliere -
- Consigliere - N. 32643/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F [REDACTED]
G [REDACTED]

avverso la sentenza n. [REDACTED]
[REDACTED]



Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del [REDACTED] il Tribunale di [REDACTED] riconosceva F [REDACTED] -quale titolare dello stabilimento balneare [REDACTED] in [REDACTED] ed utilizzatrice del videogioco [REDACTED] [REDACTED] - e G [REDACTED] -quale soggetto tenuto alla manutenzione e proprietario del suindicato videogioco, in quanto titolare della ditta individuale M [REDACTED] G [REDACTED] titolare del relativo nulla osta e gestore di fatto della R [REDACTED] G [REDACTED] s.r.l.- colpevoli del reato previsto e punito dagli artt. 40 co. 2, 113, 43, 61 co. 1 n.1, 589 co. 2 e 3 cod. pen., perché con plurime violazioni della normativa antinfortunistica, dettagliatamente indicate nella rubrica, provocavano la morte della bimba [REDACTED] [REDACTED], di quattro anni, la quale, venuta accidentalmente in contatto con la carcassa del videogioco sopra citato - in tensione per il distacco volontario mediante recisione di un cavo interno di alimentazione dovuto a precedenti ed inadeguati interventi di manutenzione- veniva percorsa da una elevatissima corrente di guasto e rimaneva, quindi, folgorata, tanto per il mancato funzionamento dell'impianto di messa a terra -che nel caso di specie non poteva operare in quanto il relativo cavo di collegamento all'interno del videogioco era stato precedentemente reciso- quanto per la mancanza di un adeguato interruttore differenziale capace di rilevare l'anomalia ed interrompere il circuito elettrico, mettendolo in sicurezza, nonché del reato di lesioni personali in danno di [REDACTED] che, nel tentativo di soccorrere la piccola [REDACTED] veniva percorso da una forte scarica elettrica, riportando parestesie da elettrocuzione a carico degli arti superiori ed inferiore.

Il tribunale [REDACTED], esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 3 cod. pen., condannava entrambi alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e al risarcimento del danno subito dai congiunti della bimba deceduta.

2. La Corte di Appello di [REDACTED], sull'appello proposto dagli imputati, con sentenza del 22 dicembre 2014, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa degli appellati e confermava la sentenza di primo grado, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali, ognuno per la sua parte; con condanna, in solido tra gli imputati, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese del secondo grado di giudizio.

3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, con separati atti, F [REDACTED] e G [REDACTED], deducendo:



• F [REDACTED]

a. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b): in particolar modo per quanto riguarda le cause di morte della piccola [REDACTED] (4° motivo di appello) per palese ed erronea violazione dell'art. 116 D.Lgs. 271/89.

La corte di appello avrebbe respinto il motivo sull'incertezza delle cause di morte con argomentazione censurabile.

Nessun esame autoptico sarebbe stato operato sul corpo; il convincimento sulla causa di morte sarebbe stato fondato unicamente sulle dichiarazioni del primario dell'ospedale, il quale a suo volta avrebbe ricondotto il motivo della morte alla folgorazione esclusivamente per l'assenza di lesioni al capo della bambina.

b. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b) e d): in particolar modo per quanto riguarda il rigetto della nomina di un collegio di periti, nonché dell'impossibilità per la difesa della F [REDACTED] di essere assistita dal proprio consulente tecnico, con palese violazione del diritto di difesa e violazione ed erronea applicazione degli artt. 225, 228, 230 e 233 co. 1 bis cod. proc. pen.

Sul punto le motivazioni della sentenza non sarebbero condivisibili.

La nomina del perito rientra sicuramente nell'attività discrezionale del giudice, ma la complessità del caso, in materia molto complicata e di difficile comprensione, con problematiche uniche, avrebbe richiesto la necessità di assistenza tecnica volta all'utile ricerca della causa degli accadimenti e di eventuali responsabilità di correi.

Del resto vi sarebbe stata una palese contrapposizione degli esiti delle consulenze di accusa e difesa.

c. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b): in particolar modo per quanto riguarda il rigetto del motivo di appello (2° motivo) afferente alla presunta irregolarità dell'impianto elettrico del [REDACTED] ed in riferimento anche al conferimento dell'incarico di messa a norma dell'impianto alla [REDACTED], ed inoltre alla produzione di documentazione afferente l'idoneità dell'impianto elettrico, così come la regolarità dell'impianto alle norme di legge e la non obbligatorietà di un progetto a norma della L. 46/90 con palese violazione ed erronea applicazione degli artt. 6 e 11 delle legge in epigrafe e dell'art. 4 del regolamento di attuazione della predetta legge.

La ricorrente deduce che la documentazione prodotta dalla difesa sulla regolarità dell'impianto elettrico avrebbe dovuto determinarne l'assoluzione.

La dichiarazione di conformità risalente al 1995, non denoterebbe la vetustà dell'impianto ma la conformità al dettato normativo in vigore all'epoca dell'accaduto.

Inoltre l'incendio avvenuto nel 2004 non avrebbe interessato la parte dello stabilimento interessata dagli impianti elettrici e nessun rifacimento dello stesso impianto vi sarebbe stato dopo il 1995.

La stessa dichiarazione del 2006 non rappresenterebbe novazione di documentazione, ma sarebbe stata necessitata dall'esigenza di ottenere la revoca del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, in occasione del tragico evento. Sequestro, poi, mantenuto per la sola area giochi dello stabilimento balneare.

Inoltre la sentenza impugnata avrebbe sminuito il valore del certificato rilasciato dal Comune di ██████████ nel 2005, alla luce della regolarità delle certificazioni degli impianti, anche quelli elettrici.

In ultimo gli stabilimenti balneari non sarebbero soggetti all'obbligo di progettazione degli impianti elettrici.

Non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 7 della L.46/90, in quanto lo stabilimento era dotato di interruttore differenziale ad alta sensibilità.

d. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b): in particolar modo per quanto riguarda l'irrogazione della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per palese violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 e 62bis (in tema di mancata concessione delle attenuanti) e 163 e 164 cod. pen. (in tema di sospensione condizionale della pena).

Non sarebbe stato riconosciuto alcun tipo di attenuante o beneficio, in favore dell'imputata nonostante la sua condotta non possa essere paragonata a quella del correo che recideva il cavo di messa a terra del video gioco.

Si sostiene che la F ██████████ non potesse essere a conoscenza della condotta del correo ed è stata chiamata a rispondere del reato in via indiretta per la propria posizione di legale rappresentante. Se anche vi fossero profili di corresponsabilità con il coimputato, dunque, le loro posizioni non potrebbero essere equiparate. La F ██████████ avrebbe meritato l'assoluzione, o, in ogni caso, una drastica riduzione di pena. Avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti prevalenti sulle aggravanti. Anche la mancata concessione della sospensione sarebbe erronea, in quanto i precedenti sarebbero contravvenzioni relative all'attività amministrativa del lido e molto datate. La F ██████████ non è delinquente abituale, professionale e per tendenza e non è mai stata sottoposta a misure di sicurezza. Vi sarebbe perciò la certezza, proprio per il tipo di reato, della impossibilità di delinquere in futuro.

e. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b): in particolar modo per quanto riguarda l'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica, per palese violazione degli artt. 40 comma 1 cod. pen. nonché dell'art. 2 D.lgs. 81/2008.

L'aggravante sarebbe stata erroneamente applicata in quanto non si tratta di un evento verificatosi in ambiente di lavoro.

Le argomentazioni utilizzate per l'estensione dell'aggravante, per analogia, dal correo alla F [REDACTED], non sarebbero condivisibili. La ricorrente – si sostiene – non può venire considerata, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 81/2008, datore di lavoro.

In ricorso si reiterano, infine, le doglianze espresse in appello sull'illegittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6° cod. pen. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione per l'omicidio colposo aggravato previsto e punito dall'art. 589 comma 2° cod. pen. è raddoppiato in quanto lesivo dell'art. 3 della Costituzione. Sul punto la ricorrente si riporta ai motivi contenuti nella memoria in atti.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge e con annullamento anche di ogni statuizione civile scaturita dalla sentenza.

• **G** [REDACTED]

a. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.).

Il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 420ter cod. proc. pen. e per mancanza di congrua e logica motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza di audizione dei testi a discarico rigettata dal Tribunale con motivazione ritenuta congrua e corretta dalla corte di appello.

L'istanza sarebbe stata rigettata sul presupposto che la patologia certificata "epigastralgia" non avrebbe determinato un impedimento assoluto non superabile attraverso adeguata terapia farmacologica, mentre nella realtà il tipo di patologia certificata impedirebbe di svolgere finanche le quotidiane occupazioni.

L'interpretazione restrittiva, data dell'art. 420ter, che prevede ai fini della declaratoria della legittimità dell'impedimento che la malattia metta in pericolo la salute, finirebbe per ledere gravemente il diritto di difesa dell'imputato.

b. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett. e).

Il rigetto dei motivi di gravame proposti dal G [REDACTED] sarebbe motivato in maniera illogica e contraddittoria. La responsabilità dell'imputato, semplice noleggiatore di apparecchiature destinate al gioco di ragazzi di età superiore ai 12 anni, sarebbe fondata su un presunto obbligo di manutenzione della macchina, ricavato erroneamente dai giudici del gravame dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato.

La corte di appello sarebbe incorsa nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ricostruendo la responsabilità del G [REDACTED] in termini del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto del capo di imputazione, dando per dimostrati fatti non dimostrati o addirittura smentiti dalle risultanze istruttorie.

I motivi di appello contestavano l'applicabilità delle norme sulle cautele antinfortunistiche e in particolare degli artt. 276 e 271 DPR 547/55 all'attività svolta dal G [REDACTED] nonché l'esistenza di obblighi di garanzia a carico dello stesso imputato, non essendo né proprietario, né installatore di impianti elettrici ad alta e media tensione, ma soltanto noleggiatore di videogiochi.

La corte di appello, su tali contestazioni, piuttosto che spiegare da quali ragioni discendeva la ritenuta responsabilità, spostava il ragionamento sull'esistenza di altri obblighi non contestati nel capo di imputazione. La responsabilità – ci si duole- sarebbe stata ritenuta a titolo di cooperazione colposa non perché non fosse stata osservata la normativa dettata per gli impianti elettrici, ma per non avere rilevato che altri (il titolare del lido e dell'impianto elettrico) non osservassero tali norme, nonostante tra i soggetti non vi fosse alcun collegamento se non quello conseguente al temporaneo noleggio di videogiochi.

Si sostiene che il G [REDACTED] non aveva nessun potere di controllo sull'attività e violazioni poste in essere nello stabilimento balneare. Sarebbe stato ricavato un obbligo di garanzia sul videogioco, previste da norme riguardanti solo gli impianti elettrici sul presupposto di un confuso concetto di manutenzione dei videogiochi.

Il ricorrente precisa che la manutenzione tenuta dall'imputato riguardava solo la pulizia esterna e lo scassetamento, mentre il controllo della messa a terra veniva fatto con un tester di cui, pur in assistenza di obblighi di legge, prudenzialmente si era munito. Si sostiene che l'imputato non avrebbe mai potuto fare controlli alle parti elettriche interne della macchina, né che vi fossero obblighi normativi in tal seno.

Il G [REDACTED] non poteva prevedere e prevenire la recisione del filo di messa a terra, una volta consegnata la macchina che per tutta la durata del noleggio rimaneva in custodia di terzi e al di fuori della sua sfera di controllo.

Anche il consulente [REDACTED] ha affermato che non è possibile stabilire se la macchina è scollegata alla messa a terra, a meno che non si faccia una prova.

Inoltre non sarebbe possibile stabilire quando sia avvenuta la recisione del cavo ed a opera di chi.

L'unico contratto esistente per la manutenzione dei videogiochi era tra la Fe [REDACTED] e [REDACTED], relativo solo agli apparecchi di cui al comma 6 del TULPS, mentre per i videogiochi forniti dal G [REDACTED] non vi era alcun contratto di manutenzione. Inoltre al G [REDACTED] non vennero mai segnalati gli episodi verificatisi nei giorni precedenti l'incidente, in cui dei bambini avevano preso la corrente segnalandolo



al gestore del lido ed alla moglie F. [REDACTED]. Tutti gli altri videogiochi avevano la messa terra.

c. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett.e).

Il ricorrente eccepisce che la causa della morte della bambina sarebbe derivata dalla scarsa sensibilità del salvavita che impediva l'immediata attivazione delle misure di sicurezza e determinava il decesso.

Inoltre la sentenza non avrebbe tenuto del conto che chiunque poteva aver manomesso il videogioco.

In ogni caso essendo acclarato che l'adozione di un interruttore differenziale adeguato avrebbe impedito la morte per folgorazione, in quanto la scossa sarebbe stata tale da causare danni molto probabilmente reversibili, nel caso di specie non doveva applicarsi il principio di equivalenza delle cause.

d. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett.e).

L'erronea applicazione del principio di equivalenza delle cause avrebbe comportato anche un'erronea determinazione delle pene irrogate agli imputati, essendo la commisurazione della pena determinata dal paritario grado di responsabilità certamente non configurabile.

Il G. [REDACTED] è stato coinvolto suo malgrado nel processo di omicidio colposo solo per aver noleggiato l'apparecchiatura.

e. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett.e).

La sentenza ha ritenuto infondato il gravame anche in relazione all'applicabilità della circostanza aggravante. La normativa antifortunistica – si sostiene – non era applicabile nei confronti del G. [REDACTED] che nessun ruolo aveva nello stabilimento balneare, pertanto la circostanza non è applicabile. L'avvenuta applicazione ha determinato, invece, un trattamento peggiore non solo in termini di pena ma anche in relazione ai tempi di prescrizione, in quanto per la circostanza è applicabile un termine di gran lunga superiore alla fattispecie semplice prevista dall'art. 589 comma 1.

La sentenza impugnata ha ritenuto inoltre infondata la questione di legittimità proposta da entrambi i ricorrenti, che viene reiterata.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.

2. Rileva il Collegio che si tratta, in gran parte, delle medesime doglianze già proposte alla corte di appello e su cui i giudici del gravame del merito hanno offerto una motivazione ampia, logica e congrua oltre che corretta in punto di diritto con cui gli odierni ricorsi, in concreto, non si confrontano.

La Corte territoriale, in primo luogo, dà conto delle motivazioni per cui, già in quella sede, aveva confutato le doglianze relative ad una presunta incertezza sulle cause della morte della bimba, in virtù dell'evidenza fattuale per cui la bambina per alcuni minuti venne attraversata e folgorata da una scossa elettrica, morendo sul colpo, mentre fino a qualche attimo prima non aveva alcuna evenienza che inducesse a ritenerla vittima di una qualsivoglia patologia. E poi in ragione di quanto emerso attraverso la testimonianza del primario dell'unità operativa di pronto soccorso (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

A fronte di ciò, viene riproposta a questa Corte la questione dell'assenza di un'autopsia, come si trattasse dell'unico strumento di prova legale per accertare le circostanze che possano avere portato alla morte, senza peraltro nemmeno indicare, fosse anche in maniera meramente assertiva, una possibile causa di morte alternativa.

Successivamente, il giudice del gravame del merito dedica ampio spazio all'esame tecnico di quelle che sono state le cause della folgorazione, e dunque della morte, come accertate nel giudizio di primo grado; in particolar modo ci si sofferma sul fatto che mancava un cavo di messa a terra nella macchina e vi era un interruttore differenziale tarato a 300 milliampere.

Le due cause sono state evidentemente concorrenti e pertanto l'una non esclude l'altra (vedasi sul punto pag. 8 della sentenza impugnata).

La Corte del merito ricorda che tutti i consulenti del primo grado sono stati concordi nel riconoscere che il cavo di terra risultava essere stato reciso in sede di manutenzione per superare un difetto di funzionamento del videogioco. E i giudici del gravame del merito danno conto nel corpo della motivazione che già questo esclude la mancanza di responsabilità del manutentore, il quale o è stato direttamente lui a compiere tale operazione o comunque non se n'è accorto, così come non si è accorto del differenziale, il cosiddetto "salvavita", tarato malamente.



3. La Corte [redacted] evidenzia con motivazione assolutamente logica come siano state la negligenza, l'interesse e l'imprudenza di entrambi gli odierni ricorrenti a contribuire parimenti – e da qui anche la coerente decisione di riservare loro il medesimo trattamento sanzionatorio- al verificarsi dell'evento mortale, in quanto entrambi, ognuno per il suo ambito, non ha ottemperato all'obbligo di impedire che le macchine e i loro impianti elettrici costituissero una fonte di pericolo per gli utenti, così dando vita a cause colpose indipendenti il cui concorso ha provocato la folgorazione la morte della piccola.

Va rilevato, quanto alla posizione di garanzia della F [redacted] che la stessa ha ammesso, nel corso del giudizio, di avere omesso di dare corso ad alcuna verifica del videogioco in questione. E solo successivamente all'incidente, eloquentemente, si attivò per regolarizzare la conformità dell'impianto elettrico.

Quanto al G [redacted] la tesi ancora oggi sostenuta di essere un mero manutentore e anche di altri apparecchi, cozza con le dichiarazioni che egli stesso ebbe a rendere nel corso dell'interrogatorio di essere proprietario e manutentore del videogioco. Egli doveva, dunque, non solo consegnare delle macchine esattamente funzionanti e sicure, ma doveva anche garantire che rimanessero tali.

È lui stesso, infatti, che, come si ricorda nel provvedimento impugnato, che ebbe a riferire che si occupava della manutenzione dei videogiochi (in proposito viene richiamato quanto ben illustrato dal giudice di primo grado alle pagg. 20 e 21 della propria pronuncia: "[redacted] G [redacted] (cfr. verbale fonotrascritto dell'udienza celebrata il 5 maggio 2010) ha dichiarato di occuparsi di attività di noleggio di videogiochi in qualità di titolare della ditta individuale M [redacted] G [redacted] intestata al cognato [redacted], in virtù di contratto di sublocazione stipulato tra le due società (cfr. contratto di sublocazione intervenuto in data 1 ottobre 2004, prodotto dalla pubblica accusa). G [redacted] ha inizialmente puntualizzato che la propria ditta si occupa di noleggio di videogiochi per ragazzi e da intrattenimento mentre la ditta intestata al cognato [redacted] gestisce e noleggia apparecchi rientranti nella categoria contemplata dal comma 6 dell'art. 110 TULPS, vale a dire le cosiddette slot machines il cui utilizzo viene autorizzato con nulla osta dallo Stato; [...]. Con riferimento al videogioco denominato [redacted] § [redacted] G [redacted] ha dichiarato di esserne proprietario, di averlo acquistato di seconda mano e che la manutenzione del predetto congegno elettronico (installato presso il lido [redacted]) era curata da lui personalmente, salvo modesti interventi di natura ordinaria (quali sblocco di gettoniere intasate o pulizia) che venivano delegati alla società R [redacted] G [redacted] [...]. Riferendosi invece alla manutenzione straordinaria dei propri videogiochi, l'imputato ha raccontato che la stessa veniva eseguita da lui personalmente nei casi in cui la stessa fosse eseguibile in

azienda oppure tramite invio della scheda madre presso la [REDACTED], ditta che si dedicava appunto a tale tipo di riparazione. Quanto all'eventuale monitoraggio degli interventi manutentivi effettuati sui singoli apparecchi elettronici appartenenti al G [REDACTED] questi ha dichiarato di non aver mai tenuto un registro di annotazione dei singoli interventi realizzati sui congegni, affermando che nessuna previsione legale lo obbligava in tal senso. L'imputato ha dichiarato, con esplicito riferimento al videogioco di cui al capo di imputazione, che nel momento in cui il [REDACTED] ebbe ad essere installato presso lo stabilimento balneare di proprietà della signora F [REDACTED] (nel mese di giugno 2006) vennero effettuati i routinari controlli circa l'impianto di messa a terra e la pulizia esterna della macchina e che di questa attività prodromica fu lui stesso ad occuparsi unitamente al proprio dipendente [REDACTED]. In ordine al regolare funzionamento delle parti elettriche interne del videogioco, G [REDACTED] si è detto convinto che la macchina non avesse alcun problema di sorta e ha aggiunto che la proprietaria della [REDACTED] non ebbe a segnalargli alcuna anomalia attinente al funzionamento della stessa».

4. Nel provvedimento impugnato vengono puntualmente disattese le doglianze oggi riproposte circa la mancata nomina di un collegio di periti e, di fatto, quella secondo cui il primo giudice avrebbe impedito alla difesa di essere assistita dal proprio consulente tecnico, e che in ogni caso non avrebbe tenuto in alcun conto le considerazioni di quest'ultimo.

La Corte territoriale rileva che tutte tre le censure sono infondate perché, diversamente da quanto affermato, il primo giudice ha dato atto di tutte le argomentazioni esposte dai vari consulenti, ritenendo, condivisibilmente attività discrezionale propria quella di valutare se nel caso di specie occorresse la nomina di un perito. I giudici del gravame del merito rispondono in maniera compiuta anche all'eccezione di violazione del diritto di difesa, evidenziando come la stessa fosse (e permane) assolutamente generica, non apparendo ben chiaro in che maniera il giudice avrebbe impedito al difensore di essere assistito da proprio consulente, tenendo presente che l'assistenza tecnica si traduce in un affiancamento e non in una sostituzione dell'avvocato.

Ampia e congrua appare anche la disamina della documentazione prodotta dalla F [REDACTED]. E sul punto non va trascurato come la difesa evidenzi che la documentazione postuma dimostra, al contrario di quanto voluto dalla difesa, che alla data dell'evento lo stabilimento balneare mancava di un certificato di conformità e del progetto ad esso allegato per come esattamente rilevato dal giudice.

Corretta è anche l'affermazione che a nulla rileva che nel luglio 2005 il Comune [REDACTED] avesse rilasciato il certificato di agibilità, che non riguarda gli impianti elettrici e non presuppone alcun controllo degli stessi.

5. La Corte territoriale opera un'attenta disamina anche della questione riguardante la conformità a legge dell'interruttore differenziale e della sussistenza della aggravante della violazione della normativa antinfortunistica asseritamente afferente ai soli ambienti di lavoro ed ai lavoratori.

Corretto, sul punto, è il rilievo che l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti del lavoratore subordinato e dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività (in tal senso viene richiamata conferentemente la pronuncia di questa Sez. 4, n. 10842 del 7/2/2008, Caturano ed altro, Rv. 239402).

Va aggiunto che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità, come nel caso che ci occupa, di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (vedasi in proposito Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 dep. il 2008, Mantelli ed altro, Rv. 238959).

Argomentatamente i giudici del gravame del merito hanno risposto alle doglianze oggi riproposte evidenziando come, nel caso che ci occupa, la normativa antinfortunistica violata da entrambi gli imputati, proprio per la peculiarità dell'attività da loro prestata, deve intendersi diretta proprio alla tutela sia dei lavoratori sia alle persone che, necessariamente, per il tipo di attività destinata all'utenza indiscriminata, vengono a contatto e con le macchine elettriche e con gli impianti elettrici. Tanto vale sia per l'attività del G. [REDACTED] dovendosi pensare che la messa a terra tutela anche, ad esempio, il lavoratore che svuota la gettoniera, venendo a contatto con le parti metalliche, oltre che, ovviamente, l'utente che va a giocare con il videogioco; sia per l'attività della F. [REDACTED] il cui stabilimento e gli impianti elettrici devono essere a norma di legge sia per tutelare i lavoratori impiegati nel lido e sia i clienti dello stesso.

6. Ampiamente già esaminate e logicamente confutate sono anche le doglianze oggi riproposte dal G. [REDACTED] sia per quanto riguarda il mancato rinvio per l'epigastralgia certificata all'imputato.

La Corte rileva che il giudice di primo grado ha correttamente argomentato il diniego della richiesta di rinvio, non reputando la patologia sofferta "assolutamente capace di impedire la partecipazione dell'imputato" all'udienza. Peraltro, viene lo-

gicamente evidenziato in sentenza come l'udienza in questione fosse stata dedicata all'audizione dei testimoni chiamati a discarico dallo stesso G. [REDACTED], cosicché da essa non pare essere derivato alcun pregiudizio sul piano difensivo e sul piano sostanziale.

La pronuncia, appare in linea con la giurisprudenza più recente di questa Corte di legittimità in materia di impedimento per motivi di salute dedotti dall'imputato.

Nel 2005 –com'è noto- le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il principio che, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (così Sez. Un. n. 36635 del 27/9/2005, gagliardi, Rv. 231810 in un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andata disposta al domicilio dell'imputato).

Nell'alveo di quella pronuncia si è poi recentemente precisato che il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute (così sez. 5, n. 44369 del 29/4/2015, Romano, Rv. 265819 e Sez. 6, n. 36636 del 3/6/2014, F., Rv. 260814, che hanno in entrambi i casi ritenuto corrette la decisioni dei giudici di merito che avevano escluso la sussistenza dell'impedimento a comparire degli imputati, che avevano addotto di essere affetti da "lombosciatalgia", evidenziando che tale patologia non costituisce un impedimento assoluto a comparire, in quanto fronteggiabile con medicinali e non ostativa al trasporto con mezzi adeguati, oltre che non idonea a determinare una incapacità di stare in giudizio ex art. 70 cod. proc. pen. ; conf. sez. 6, n. 4284 del 10/1/2013, G., Rv. 254896). In altra pronuncia, di qualche anno precedente, è stato ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non aveva accolto una richiesta di rinvio per impedimento a comparire dell'imputato, documentato da un

certificato medico che si limitava ad attestare l'infermità (nella specie, faringotra-cheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essen-ziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento (Sez. 6, n. 20811 del 12/5/2010, S., Rv. 247348).

Va dunque qui riaffermato il principio che in tema di impedimento a comparire per motivi di salute addotti dall'imputato, compete al giudice (che a tal fine, indi-pendentemente da una verifica fiscale, può fare riferimento anche a nozioni di comune esperienza) valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospet-tata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute.

7. La Corte dà anche atto in maniera completa della dosimetria della pena e della motivazione preclusiva al riconoscimento a F [REDACTED] delle cir-costanze attenuanti generiche.

Con riguardo a tale diniego, e alla dosimetria della pena, i giudici del gravame del merito danno atto di condividere l'opzione del primo giudice che ha valutato negativamente, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soprat-tutto l'elevato grado di colpa ravvisabile nelle condotte descritte disvelato dalla macroscopicità delle violazioni (per le quali, viene ricordato, i tecnici escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno utilizzato aggettivazioni quali "pressa-pochistiche", "sciagurate").

Viene anche evidenziato che, diversamente da quanto asserito nell'atto di ap-pello, la Ferraro non è incensurata, essendo gravata da quattro pregiudizi. La do-glianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto la ricorrente non indica l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, i due elementi sopra ricordati.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motiva-zione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in conside-razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun-que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega-tivo comportamento processuale).

8. Ampio spazio viene dedicato infine alla motivazione della sentenza relativamente alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale oggi riproposta *tout court*, senza in alcun modo confrontarsi con la risposta fornita nella sentenza impugnata, che appare assolutamente logica e corretta in punto di diritto.

Peraltro, anche in questa sede la denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 157 comma sesto cod. pen. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di omicidio colposo aggravato previsto e punito dall'art. 589 comma secondo cod. pen. è raddoppiato, in quanto sarebbe lesivo dell'art.3 della Costituzione si palesa estremamente generica.

Viene sostenuto che il raddoppio del termine di prescrizione sarebbe irragionevole e irrazionale, ma non si precisa quali sarebbero le altre norme o gli altri titoli di reato omologhi avuto riguardo ai quali si avrebbe disparità di trattamento, di fatto limitandosi a censurare la scelta legislativa e chiedendo, dunque, di richiedere alla Consulta un inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore.

Condivisibilmente, sul punto, nel provvedimento impugnato, si evidenzia come non possa tenersi in alcun conto la soggettiva valutazione difensiva secondo cui la violazione del principio di uguaglianza risiederebbe nella previsione per cui l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica avrebbe un termine di prescrizione più lungo del più grave reato di concussione. Evidenziano, infatti, i giudici del gravame del merito, che la stessa sentenza n. 143 del 2014 della Corte Costituzionale, allegata dalle difese, spiega che "l'esigenza di rispetto della discrezionalità amministrativa impedisce di sindacare la previsione di termini diversi per reati fra loro eterogenei quanto a bene giuridico protetto, condotta ed evento". E nel caso che ci occupa l'evidente diversità di bene giuridico protetto tra l'omicidio colposo (la persona) e la concussione (la Pubblica Amministrazione), invalida ogni possibilità di sindacato costituzionale dell'art. 157 comma sesto cod. pen.

La correttezza di tale notazione – rileva ancora condivisibilmente il provvedimento impugnato- è confermata dallo stesso *decisum* della sentenza 143/2014 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 sesto comma del codice penale perché, con riguardo all'incendio colposo, prevedeva termini di prescrizione più lunghi rispetto all'incendio doloso, con la conseguenza che il reato colposo aveva un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto all'identica fattispecie, più grave, perché commessa con dolo.

Anche in questa sede, pertanto, va ribadita la declaratoria di manifesta infondatezza della proposta questione.



9. Al rigetto dei ricorsi consegue *ex lege* la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alle costituite parti civili delle spese di assistenza e di rappresentanza in questo grado liquidate nella somma complessiva di cui al dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio delle parti civili che liquida in cinquemila euro, oltre accessori come per legge.

Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2016


Il Consigliere estensore

Miracenzo Pezzella



Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta



Depositata in Cancelleria

Oggi,

15 DIC. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Cirio